REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO

NOTA INFORMATIVA N° 17

Iscrivibilità nel Registro delle imprese di atti non registrati

Costituisce questione di notevole importanza pratica quella dell'iscrivibilità nel Registro delle imprese di atti soggetti a registrazione in termine fisso non ancora registrati. E' naturalmente ovvio trovare la soluzione di tale questione nell'interpretazione delle norme che disciplinano la materia.

L'applicazione dell'imposta di registro agli atti soggetti a registrazione, nella misura stabilita dalla tariffa, è disciplinata dal DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Applicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Si tratta di un testo normativo assai corposo, tuttavia è possibile concentrare la nostra attenzione su pochi articoli, in particolare, gli articoli 57 – 65 – 66 – 67 e 68.

L'articolo 65 sembra stabilire la regola generale in base alla quale l'iscrizione o il deposito di atti nel Registro delle imprese sono subordinati al previo adempimento della registrazione fiscale.

Se rispetto a tale regola non fossero previste eccezioni, ne deriverebbe per i funzionari delle camere di commercio, il divieto assoluto di ricevere, in deposito o per l'iscrizione, atti soggetti a registrazione in termine fisso non ancora registrati. Fortunatamente l'ordinamento giuridico non è insensibile alle esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità. L'articolo 66 del citato decreto consente, infatti, ai notai la possibilità di eseguire il deposito o di chiedere l'iscrizione di atti nel Registro delle imprese, anteriormente alla registrazione, a condizione che il notaio sia obbligato per legge al deposito degli stessi. La possibilità di derogare alla regola generale (secondo la quale la registrazione degli atti deve precedere il deposito) deve, dunque, essere individuata sulla base delle norme codicistiche e delle altre leggi speciali che, prevedendo di volta in volta la necessità di presentare al Registro delle imprese atti vari per l'iscrizione o il mero deposito, investono nel contempo il notaio del corrispondente obbligo di presentazione dell'istanza a ciò finalizzata.

La ragione sottesa agli articoli 65 e 66 sembra, pertanto, abbastanza chiara: costituire un deterrente all'omissione della registrazione da parte di chi vi sia tenuto.

Tuttavia, quanto all'obbligo del notaio di registrare gli atti redatti, ricevuti o autenticati, alcuni sostengono che l'esigenza di evitare l'elusione dell'imposta di registro verrebbe ampiamente e comunque soddisfatta – anche quando lo stesso non sia dalla legge obbligato al deposito – dalle norme che prevedono la responsabilità principale del notaio (art. 57), dall'obbligo di tenuta del repertorio, nel quale devono

essere annotati gli estremi della registrazione, dall'obbligo di esibire periodicamente il repertorio stesso all'Ufficio del Registro (art. 67) e dal controllo mensile dei repertori da parte dell'Archivio notarile (art. 65). Per tali ragioni, gli stessi ritengono che gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai notai debbano poter essere regolarmente depositati o iscritti nel Registro delle imprese anche prima della dell'avvenuta registrazione.
A questo proposito, non possiamo dimenticare quanto dispone l'articolo 65, che stabilisce il divieto per i funzionari camerali di ricevere atti non registrati, e che soltanto l'articolo successivo (66) prevede la possibilità di derogarvi, sussistendo ovviamente le condizioni prima esposte. Le argomentazioni di chi sostiene comunque il deposito o l'iscrivibilità degli atti notarili sono senz'altro convincenti, soprattutto in termini di semplificazione dei procedimenti amministrativi, tuttavia si tratta di mere argomentazioni che non esimono i funzionari camerali dalle responsabilità che la legge loro impone, né esonerano i notai dagli obblighi prescritti; tanto è vero che lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato con una nota del 6 maggio 1994, *de iure condendo,* auspicava, già allora, una modifica legislativa che limiti in via generale i divieti di cui agli articolo 65 e 66 ai soli atti non redatti, ricevuti o autenticati dai notai.

Considerata l'importanza di quanto appena premesso, e soprattutto considerata la necessità di addivenire ad una corretta interpretazione delle norme che disciplinano la materia e, visto che il quadro normativo sulla materia in oggetto non risulta essere ancora cambiato, si ritiene di gestire la questione in oggetto nel modo seguente:

a) **atti pubblici e scritture private autenticate, soggetti a registrazione in termine fisso, che il notaio è obbligato per legge a depositare**:
   - atti costitutivi di società in nome collettivo e in accomandita semplice, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico (artt. 2296 e 2315 c.c.)
   - atti costitutivi di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili (artt. 2330, 2475, 2519, 2615 ter)
   - atti modificativi delle società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili (artt. 2436, 2411, 2494, 2537, 2615 ter)
   - deliberazione di fusione (e scissione), se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolamentata dai capi V, VI e VII c.c. (artt. 2502 bis e 2504 novies c.c.)
   - atto di fusione e scissione (artt.2504 e 2504 novies c.c.)
   - atti pubblici o scritture private autenticate di cessione di azienda (art. 2556 c.c.)
   - atti pubblici o scritture private autenticate di cessione di quote di società a responsabilità limitata (art. 2479 c.c.)

Trattandosi di atti che il notaio è obbligato per legge a presentare per l'iscrizione o per il mero deposito, vale in questo caso la deroga prescritta dall'art. 66 del decreto. Tali atti possono essere regolarmente iscritti o depositati anteriormente alla registrazione. In tale caso, per comodità, sarebbe opportuno che il notaio facesse nell'atto espresso rinvio all'articolo predetto, tuttavia, sussistendone le condizioni, detta formalità non si ritiene obbligatoria.

b) **atti pubblici e scritture private autenticate, soggetti a registrazione in termine fisso, che il notaio non è obbligato per legge a depositare, essendo stato posto l'obbligo a carico degli amministratori**:
   - atti costitutivi di società in nome collettivo e in accomandita semplice, se la stipulazione è avvenuta per scrittura privata autenticata (artt. 2296 e 2315 c.c.)
   - atti modificativi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, (artt. 2300 c.c.)
   - atti costitutivi e modificativi, stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di consorzi tra imprese con attività esterna e di GEIE (art. 2612 c.c. e L. 240/91)
   - atti costitutivi e modificativi di società semplici, stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata
   - procure, modifiche e revoche di procure aventi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata

Trattandosi di atti che il notaio non è per legge obbligato a presentare per l'iscrizione o per il mero deposito, non è possibile applicare in questo caso l'art. 66 del decreto. Questi atti, anche se redatti, ricevuti o autenticati dal notaio, devono essere obbligatoriamente registrati prima della loro presentazione al Registro delle imprese, sia per l'iscrizione sia per il mero deposito. Qualora gli stessi non riportino gli estremi di registrazione, ciò costituisce motivo di sospensione dell'istanza, in quanto irregolarmente presentata e, nel caso di mancata regolarizzazione, motivo di rifiuto della stessa.

N.B. La presentazione di tali atti, prima dell'avvenuta registrazione, non è consentita sulla base del semplice fatto che il soggetto interessato lamenti il ritardo nell'eseguire la registrazione da parte dell'Ufficio del Registro. A tal proposito si fa presente che tutti gli uffici decentrati delle entrate della provincia di Torino sono stati contattati telefonicamente: i tempi di registrazione dichiarati, sia degli atti pubblici, sia degli atti privati, si aggirano intorno alle due settimane. Alcuni uffici hanno dichiarato di registrare gli atti in tempo reale. I periodi di particolare ritardo sembrano corrispondere perlopiù ai mesi di dicembre/gennaio e giugno/luglio.

Eccezionalmente, considerate le esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità degli atti, si ritiene ammissibile la presentazione degli di cui al punto b) per il deposito o l'iscrizione, anche prima della registrazione, soltanto nell'ipotesi in cui i tempi di registrazione degli stessi siano almeno superiori ai 25/30 giorni. In questo

caso, agli atti deve comunque essere allegata obbligatoriamente fotocopia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro a seguito della richiesta di registrazione. L'ufficio procederà comunque a verificare i ritardi nella registrazione degli atti contattando l'ufficio delle entrate competente.

c) **scritture private non autenticate, verbali e altri atti**:
- scritture private non autenticate costitutive o modificative di società semplici
- verbali di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio con il quale è disposta la destinazione degli utili ai soci
- bilanci finali di liquidazione che prevedono l'assegnazione ai soci di utili in denaro o di altra natura
- verbali di assemblea o di consiglio di consorzi con i quali, essendo previsto dallo statuto, sono deliberate le modificazioni statutarie

Trattandosi di atti che il notaio non è per legge obbligato a presentare per l'iscrizione o per il mero deposito, anche in questo caso, non è possibile applicare l'art. 66 del decreto. Anche questi atti devono essere obbligatoriamente registrati prima della loro presentazione al Registro delle imprese, per l'iscrizione o il mero deposito. Qualora gli stessi non riportino gli estremi di registrazione, ciò costituisce motivo di sospensione dell'istanza, in quanto irregolarmente presentata e, nel caso di mancata regolarizzazione, motivo di rifiuto della stessa.
N.B. La presentazione di tali atti, prima dell'avvenuta registrazione, non è consentita sulla base del semplice fatto che il soggetto interessato lamenti il ritardo nell'eseguire la registrazione da parte dell'Ufficio del Registro. ***Eccezionalmente, considerate le esigenze di urgenza e tempestività della pubblicità degli atti, si ritiene ammissibile la presentazione degli atti da ultimo elencati, per il deposito o l'iscrizione, anche prima della registrazione, soltanto nell'ipotesi in cui i tempi di registrazione degli stessi siano almeno superiori ai 25/30 giorni. Anche in questo caso, agli atti deve essere allegata obbligatoriamente fotocopia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro a seguito della richiesta di registrazione degli stessi. L'ufficio procederà comunque a verificare i ritardi nella registrazione degli atti contattando l'ufficio delle entrate competente.***

A conclusione di quanto argomentato si allegano per completezza:
- l'estratto del DPR n. 131/86 contenente gli articoli citati;
- l'elenco degli uffici delle entrate della provincia di Torino competenti
- il prospetto riepilogativo dei casi analizzati

Torino, 27 giugno 2002

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Candida Vocale